

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO Nr.8

DATA 04/02/2015

OGGETTO: MODALITA' ACQUISTI BENI, SERVIZI E FORNITURE.  
DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno QUATTRO del mese FEBBRAIO, alle ore 17,30 e  
segg. nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

CONCEZZI FAUSTO	- SINDACO	SI
ANGELELLI MARIO	- Assessore	SI
DEL CROCE DARIO	- Assessore	SI
BROCCOLETTI STEFANO	- Assessore	NO

Presiede il Sindaco dr.Fausto CONCEZZI

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa MARIA CRISTINA CARBONETTI

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta del responsabile dell'Area

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI** gli artt.3,13 e segg. del D.Lgs.29/1993;

**VISTO** l'art.151, comma 1 del D.Lgs.18/8/2000, n.267, nonché l'art.13 del D.Lgs.12/4/2006, n.170, che fissano al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

**VISTO** il D.M.Interno del 24/12/2014 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2015;

**VISTO** l'art.163, comma 3 del D.Lgs.18/8/2000, n.267, nonché l'art.15 D.Lgs.12/4/2006, n.170 del che testualmente recita "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

**VISTO** il comma 1 del citato art.163 nonché l'art.15 D.Lgs.12/4/2006, n.170 che stabilisce: "...omissis. Gli enti locali possono effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.";

**VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità;

**DATO ATTO** che

- l'art. 33, bis d. lgs.12.04.2006 n. 163, introdotto dall'art. 23 ter d.l.24.06.2014, n. 90, conv. in l. 11.08.2014 n. 114, prevede che *"i Comuni non capoluoghi di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento"*.
- l'art. 125 del d. lgs. 163/2006 specifica che *"Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"*
- l'art. 1, commi 449 e 450 della l. 27.12.2006 n. 296 indica che *"449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo - qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.; 450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo"*

articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- che secondo il combinato disposto dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art.23-ter, del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, i comuni non capoluogo di provincia (a prescindere dal fatto se abbiano o meno una popolazione superiore a 10.000 abitanti) possono acquisire, anche dopo la data del 1° gennaio 2015, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

**CONSIDERATO** che la Corte dei Conti – Sez.Reg.le di Controllo Liguria con deliberazione n.64 del 10/11/2014 si è espressa in merito come segue:

*“L’ordinamento privilegia gli strumenti delle centrali di committenza e delle procedure selettive nel presupposto, imposto anche dal diritto comunitario, che la massima concorrenzialità consenta i migliori risparmi di spesa, contemperando però tale esigenza con il principio di efficienza dell’azione amministrativa in quanto – come è facile arguire – il ricorso a tali procedure implica sicuri costi temporali e procedurali incompatibili con l’agere quotidiano di un ufficio pubblico. Questa è la ragione per cui gli acquisti sotto i quarantamila euro possono essere fatti direttamente dall’Ufficio economale senza attivazione di procedure concorrenziali. Nulla osta, pertanto, all’adozione delle procedure più garantistiche e al ricorso alle centrali di committenza ove l’ente locale, nel caso specifico, ritenga maggiormente opportuno intraprendere questa seconda strada”.*

**RITENUTO**, pertanto, che non sussiste un obbligo assoluto di ricorso al M.E.P.A.;

- che sono in corso le procedure per la costituzione di una S.U.A. tra Comuni ed Unione di Comuni;
- che tuttavia, al fine di non incorrere in interruzione di servizi e di non contrastare l’azione quotidiana dei pubblici uffici e servizi procedere potersi avvalere della facoltà sopra esplicitata e confermata dalla deliberazione della Corte dei Conti – Liguria n.64/2014 è cioè ricorrendo ad acquisti e prestazioni di servizi diretti senza attivazione di procedure concorrenziali per le piccole forniture e servizi di modesta entità;

**VISTO** l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;

**RITENUTO**, pertanto, autorizzare, per i motivi sopraesposti i responsabili dei servizi al fine di non incorrere in interruzione di servizi e di non contrastare l’azione quotidiana dei pubblici uffici e servizi ad avvalersi della facoltà sopra esplicitata e confermata dalla deliberazione della Corte dei Conti – Liguria n.64/2014 è cioè ricorrendo ad acquisti e prestazioni di servizi diretti senza attivazione di procedure concorrenziali per le piccole forniture e servizi di modesta entità, previa assunzione di idonei impegni di spesa;

## **PROPONE**

1. di autorizzare, per i motivi sopraesposti i responsabili dei servizi, al fine di non incorrere in interruzione di servizi e di non contrastare l’azione quotidiana dei pubblici uffici e servizi, ad avvalersi della facoltà sopra esplicitata e confermata dalla deliberazione della Corte dei Conti – Liguria n.64/2014 è cioè ricorrendo ad acquisti e prestazioni di servizi diretti senza attivazione di procedure concorrenziali per le piccole forniture e servizi di modesta entità, previa assunzione di idonei impegni di spesa.
2. di comunicare la presente deliberazione alla ditta fornitrice.

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.267/2000, come sostituito dall’art.3, comma 1 lett.a) del D.L.10/10/2012 n.174 convertito con modificazioni nella L.213/2012**

**RESPONSABILE SERVIZIO: REGOLARITA’ TECNICA**

parere favorevole: Tiziana SERENA

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta del Sindaco;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1^ comma e 2^ comma del DLG 267/2000, quale modificato ed integrato dall' art 3 del D.L. n.174/2012;

All'unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di approvare integralmente la superiore proposta di cui ai punti 1 e 2;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma del D.Lgs. n. 267/00;
3. di disporre la comunicazione della presente deliberazione ai capogruppo consiliari contestualmente alla sua affissione all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa MARIA CRISTINA CARBONETTI

IL SINDACO  
F.to Dr.Fausto CONCEZZI

\*\*\*\*\*

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della sujestesa deliberazione si attesta che copia verrà affissa all'Albo Pretorio il

7 2 SEP. 2015 ai sensi e per gli effetti dell'art.124, 1° comma del D.Lgs.18/8/2000,  
n.267 per 15 gg. consecutivi.

Torri in Sabina, li 10 SEP. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa MARIA CRISTINA CARBONETTI

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Torri in Sabina, li 10 SEP. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa MARIA CRISTINA CARBONETTI

